



SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO

PROGETTO DI LEGGE

SEGRETERIA ISTITUZIONALE

Depositato in Data 06-12-2022



Disciplina del Distretto Economico a fiscalità Speciale

Art. 1
(Finalità)

1. Al fine di incentivare lo sviluppo economico del Paese attraverso progetti orientati all'attrazione degli investimenti esteri e alla crescita di nuovi settori economici e la riqualificazione del patrimonio immobiliare della Repubblica sono costituiti uno o più Distretti Economici Speciali con regime fiscale speciale.

Art. 2
(Distretto Economico Speciale)

1. Il Distretto Economico Speciale (brevemente DES) è un insieme di imprese e attività economiche geograficamente diffuso in diverse aree nel territorio della Repubblica di San Marino. Fanno parte del DES:

- a) la società di gestione del DES e le imprese costituite dalla società di gestione, che devono essere partecipate dalla stessa nella misura minima del 51%, che investono in infrastrutture turistiche, ricettive e di servizio che svolgono attività funzionali all'operatività ed alla clientela del DES e che offrono livelli inquadrabili nelle primarie classi di categoria di settore per una clientela ideale di elevata fascia economica;
- b) le imprese che si stabiliscono nella Repubblica di San Marino localizzandosi all'interno del DES, previa domanda di annessione, denominate imprese clienti di cui al successivo articolo 3;
- c) le persone fisiche residenti fiscali non domiciliate di cui al successivo articolo 4.

2. L'esercizio dell'attività economica da parte delle imprese del DES e dei residenti non domiciliati è regolato dalle disposizioni dell'ordinamento sammarinese fatte salve le disposizioni speciali previste dal presente articolo e dai successivi articoli 3, 4, 5 e 6 e da eventuali decreti delegati adottati dal Congresso di Stato ai sensi del successivo comma 13.

3. Il DES è gestito da una società di gestione che fornisce ed eroga, anche per il tramite delle società dalla stessa controllate, ai sensi della lettera a), comma 1, i servizi alle imprese clienti ed alle persone fisiche del DES, sulla base dei requisiti e delle procedure autorizzative di cui ai commi successivi.

4. Il promotore della società di gestione inoltra istanza, per il tramite dell'Ufficio Attività Economiche che istruisce la pratica, alla Commissione Consiliare Permanente Finanze, Bilancio e Programmazione; Artigianato, Industria, Commercio; Turismo, Servizi, Trasporti e Telecomunicazioni, Lavoro e Cooperazione (brevemente Commissione Finanze), corredata dal piano industriale di cui alla lettera d), comma 5, per ottenere la qualifica di società di gestione del DES. La Commissione Finanze decide in merito con propria deliberazione riservandosi la possibilità di autorizzare il piano industriale anche parzialmente. La deliberazione della Commissione Finanze è condizionata ai successivi adempimenti in capo ai promotori previsti al successivo comma 5. L'esito positivo della richiesta è annotato sul provvedimento di rilascio della licenza di attività. L'annotazione viene altresì iscritta sulle licenze delle società partecipate ai sensi della lettera a), comma 1. L'Ufficio Attività Economiche deve informare la Commissione Finanze dell'esecuzione degli adempimenti da parte della società di gestione di cui alle lettere a), b) e c), comma 5.

5. Ai fini dell'ottenimento e mantenimento della qualifica di società di gestione del DES, la società di gestione deve:

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Palazzo Begni – Contrada Omerelli, 31 - 47890 San Marino
segreteria.finanze@gov.sm - www.finanze.sm

T +378 (0549) 882 661
F +378 (0549) 882 244

**SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO**

- a) essere costituita nella forma di società per azioni con capitale sociale minimo, interamente versato con conferimenti in denaro, di euro 50.000.000,00;
- b) il versamento del capitale sociale deve avvenire entro 60 giorni dall'ottenimento dell'autorizzazione da parte della Commissione Finanze e deve essere versato presso uno o più Istituti di credito della Repubblica di San Marino;
- c) il patrimonio netto deve essere incrementato fino ad un minimo di euro 100.000.000,00 entro i tre esercizi successivi alla data di ottenimento dell'autorizzazione da parte della Commissione Finanze e fino ad un minimo di euro 200.000.000,00 entro i sei esercizi successivi alla suddetta data;
- d) presentare un piano industriale avente le seguenti caratteristiche:
- d1) assetto partecipativo della società di gestione con indicazione dei titolari effettivi;
 - d2) realizzare investimenti in infrastrutture del settore ricettivo, turistico, commerciale e servizi connessi che offrono livelli inquadabili nelle primarie classi di categoria di settore per una clientela ideale di elevata fascia economica, per non originare un'offerta che possa creare concorrenza diretta a quella esistente al momento dell'entrata in vigore della presente legge, garantendo almeno 1.000 posti letto;
 - d3) favorire il recupero di immobili mediante la loro riqualificazione tesa ad accrescerne la funzionalità e il valore patrimoniale, nei limiti delle disposizioni del piano regolatore generale vigente;
 - d4) realizzare il progetto di investimento in 7 anni dal ricevimento dell'autorizzazione di cui al comma 4, salvo proroghe per eventi eccezionali non dipendenti dalla volontà degli investitori, di importo complessivo uguale o superiore ad euro 300.000.000,00.
6. Il piano Industriale di cui alla lettera d), comma 5 può essere, con apposita istanza depositata nelle modalità di cui al comma 4, integrato o modificato da parte della società di gestione, fermo restando il rispetto di tutte le condizioni previste alla lettera a) comma 1 e del comma 5. In questo caso la Commissione Finanze dovrà autorizzarne, anche parzialmente, le integrazioni o modifiche.
7. L'acquisizione di immobili da parte della Società di Gestione, ovvero da società da essa partecipate, è vincolata, per quantità e destinazione d'uso, alla realizzazione delle attività economiche del DES, come descritte nel piano industriale di cui al comma che precede; l'autorizzazione all'acquisto di aree e immobili è subordinata alla coerenza, per destinazione d'uso degli stessi, al progetto industriale presentato.
8. Non possono detenere partecipazioni nella Società di Gestione o nelle imprese del DES soggetti residenti in paesi che non applicano obblighi equivalenti previsti dalla Legge 17 giugno 2008 n.92 e s.m.i.
9. Alle imprese del DES, in coerenza all'offerta di livelli inquadabili nelle primarie classi di categoria di settore per una clientela ideale di elevata fascia economica, in regime di non concorrenza, non si applicano i listini prezzi previsti dai regolamenti e dalle leggi vigenti. Con Ordinanza del Congresso di Stato sono adottate le tariffe minime che non potranno essere mai inferiori al doppio di quanto previsto dai listini prezzi dei regolamenti e delle leggi vigenti.
10. Tutti i redditi prodotti dalla società di gestione e dalle sue controllate sono determinati secondo quanto disposto dal Capo II del Titolo III della Legge 16 dicembre 2013 n.166 e successive modifiche. Sui predetti redditi, anziché l'aliquota proporzionale ordinaria prevista per le persone giuridiche dalla predetta legge può essere applicata, su opzione del contribuente esercitata esclusivamente in fase di domanda di rilascio di licenza di ogni società, un'aliquota proporzionale nella misura del 5%, con una imposta annuale minima stabilita in euro 10.000,00. Qualora l'impresa abbia optato per il predetto regime fiscale agevolato è fatto divieto di cumulare i benefici fiscali previsti dal presente comma con qualsiasi tipo di ulteriori benefici fiscali sulle imposte dirette, contributi in conto interessi o agevolazioni anche di carattere non fiscale.
11. Le imprese di cui alla lettera a), comma 1 che svolgono attività di commercio di beni al dettaglio all'interno del DES, esclusivamente sulle materie prime, sono soggette all'applicazione di una imposta sostitutiva dell'imposta sulle importazioni di cui alla Legge 22 dicembre 1972 n.40 e successive

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Palazzo Begni – Contrada Omerelli, 31 - 47890 San Marino
segreteria.finanze@gov.sm - www.finanze.sm

T +378 (0549) 882 661
F +378 (0549) 882 244



**SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO**

modifiche nella misura del 17% calcolata sul valore delle vendite. La liquidazione dell'imposta sostitutiva è trimestrale ed il pagamento deve essere effettuato all'Ufficio Tributario, entro il quindicesimo giorno del mese successivo. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge 14 marzo 1991 n.43, senza importo minimo di spesa. L'operatore economico ha l'obbligo di certificare e registrare l'importo delle cessioni dei beni e prestazioni di servizi tramite il circuito SMaC Card.

12. Il possesso e la permanenza dei requisiti e delle condizioni di cui alla lettera a), comma 1 e del comma 5 vanno verificati, anche periodicamente, dall'Ufficio Attività Economiche che relaziona al 30 settembre di ogni anno alla Commissione Finanze. Al verificarsi della mancanza anche di uno dei requisiti, l'Ufficio Attività Economiche assegna alla società inadempiente un termine perentorio per il ripristino dei requisiti, da un minimo di 30 ad un massimo di 90 giorni, decorsi infruttuosamente i quali si verifica la perdita dello status di società aderente al DES. L'Ufficio Attività Economiche procede alla comunicazione alla società di gestione ed alla Commissione Finanze della perdita dello status e della perdita di tutti i benefici di cui al presente articolo con effetto dall'inizio del periodo in cui si è verificata la decadenza. Entro 30 giorni correnti dalla predetta comunicazione la società decaduta deve:

- procedere al pagamento dell'imposta sulle importazioni di cui alla Legge 22 dicembre 1972 n. 40 e successive modifiche sui beni importati ed acquistati e non ancora ceduti;
- procedere al pagamento delle imposte dirette dovute secondo il regime ordinario di cui alla Legge 16 dicembre 2013 n.166 e successive modifiche ed integrazioni.

13. A garanzia della continuità del piano industriale, di cui alla lettera d), comma 5, ed a tutela degli interessi dello Stato, la società di gestione del DES:

- comunica alla Commissione Finanze ogni passaggio di azioni del capitale sociale e chiede, alla stessa, preventivo parere vincolante per il passaggio di azioni che determina una nuova partecipazione rilevante come definita dal comma 2 dell'articolo 43 della Legge 21 dicembre 2016 n.144;
- chiede alla Commissione Finanze il gradimento per la nomina del Presidente del Collegio Sindacale, che deve essere iscritto all'apposito albo sammarinese dei revisori contabili;
- chiede alla Commissione Finanze, in deroga a quanto previsto dalla normativa vigente, l'autorizzazione all'acquisto di Immobili, in coerenza a quanto previsto al comma 7;
- può chiedere al Presidente della Commissione Finanze audizione straordinaria qualora ne ravveda la necessità;
- contestualmente al deposito del bilancio annuale e comunque non oltre il 30 settembre di ogni anno, relaziona alla Commissione Finanze sull'andamento delle attività del DES.

14. La Commissione Finanze:

- è tenuta ad esprimersi sulle richieste di cui al comma precedente entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza;
- ha facoltà di richiedere ulteriori informazioni o integrazioni;
- ha facoltà di chiedere controlli fiscali o legali agli uffici competenti laddove ne ravveda la necessità.

15. Il Congresso di Stato è autorizzato a disciplinare con appositi decreti delegati ulteriori disposizioni sul Distretto Economico Speciale o sulla residenza fiscale non domiciliata.

16. Con Circolari del Dipartimento per le Finanze e il Bilancio o dell'Ufficio Tributario o dell'Ufficio Attività Economiche possono essere disciplinate le procedure amministrative relative agli adempimenti fiscali ed autorizzativi previsti nel presente articolo.

Art. 3

(Imprese clienti localizzate nel Distretto Economico Speciale)

1. L'esercizio dell'attività economica ed il regime fiscale delle imprese di cui alla lettera b), comma 1, dell'articolo 2, denominate imprese clienti, sono regolate dalle disposizioni dell'ordinamento sammarinese, fatte salve le disposizioni speciali previste dal presente articolo.

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Palazzo Begni – Contrada Omerelli, 31 - 47890 San Marino
segreteria.finanze@gov.sm - www.finanze.sm

T +378 (0549) 882 661
F +378 (0549) 882 244



**SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO**

2. Le imprese di cui al superiore comma 1 possono operare esclusivamente nei settori come Individuati alle lettere a), b), c), d), e), f), g) ed i) dell'articolo 1 del Decreto Delegato 11 marzo 2014 n.29, ed in regime di non concorrenza con le imprese presenti e operanti nella Repubblica di San Marino.
3. Non è ammessa l'adesione al DES di imprese già residenti nella Repubblica di San Marino o nella Repubblica Italiana nei dieci anni precedenti qualora optino per il regime fiscale speciale di cui al comma 6. Tale disposizione si applica altresì alle filiali, succursali o stabili organizzazioni di dette imprese.
4. Non è comunque ammessa l'adesione al DES con l'opzione del regime fiscale speciale di cui al comma 6 di imprese controllate, direttamente o indirettamente anche per interposta persona o tramite società fiduciaria, da soggetti residenti nella Repubblica di San Marino o nella Repubblica Italiana od in paesi che non applicano obblighi equivalenti previsti dalla Legge 17 giugno 2008 n.92 e s.m.l.. Ai fini del presente comma si applica la nozione di controllo di cui all' articolo 11, comma 2 della Legge 20 luglio 2004 n.102.
5. La richiesta di adesione nel DES delle imprese clienti, che richiedono il regime fiscale speciale di cui al comma 6, avanzate alla società di gestione sono soggette al parere vincolante della Commissione Finanze, che verifica i requisiti richiesti dai commi 2, 3 e 4 e la loro permanenza sulla base dell'istruttoria fornita dall'Ufficio Attività Economiche. La deliberazione della Commissione Finanze è comunicata all'Ufficio Attività Economiche che provvede alla comunicazione alla società di gestione ed in caso di delibera positiva, alla annotazione dell'adesione al DES sulla licenza di attività.
6. Tutti i redditi prodotti dall'impresa cliente, che ha ottenuto autorizzazione di adesione al DES, di cui al comma 5, sono determinati secondo quanto disposto dal Capo II del Titolo III della Legge 16 dicembre 2013 n.166 e successive modifiche, sui quali, anziché l'aliquota proporzionale ordinaria prevista per le persone giuridiche dalla predetta legge, può essere applicata, su opzione del contribuente esercitata esclusivamente in fase di domanda di annessione al DES, un'aliquota proporzionale fissata nella misura del 5%, con una imposta annuale minima stabilita in euro 10.000,00. L'imposta minima è versata entro 30 giorni dalla data di rilascio della licenza e non sono dovute ulteriori imposte di rilascio licenza o imposte di bollo. Per gli anni successivi l'imposta minima deve essere versata entro il 31 marzo dell'esercizio in corso. È fatto divieto di cumulare i benefici fiscali previsti dal presente comma con qualsiasi tipo di ulteriori benefici fiscali sulle imposte dirette, contributi in conto interessi o agevolazioni anche di carattere non fiscale.
7. Alle imprese che hanno optato per il regime fiscale speciale di cui al comma 6 e che svolgono attività di commercio di beni al dettaglio all'interno del DES si applicano le disposizioni di cui al comma 11 dell'articolo 2.
8. Il possesso e la permanenza dei requisiti di cui al comma 3 andranno verificati, anche periodicamente, dall'Ufficio Attività Economiche. Al verificarsi della mancanza dei requisiti l'Ufficio Attività Economiche assegna all'impresa cliente un termine perentorio per il ripristino dei requisiti da un minimo di 30 ad un massimo di 90 giorni, decorsi infruttuosamente i quali si verifica la perdita dello status di impresa aderente al DES. Conseguentemente l'Ufficio Attività Economiche informa la Commissione Finanze, la società di gestione del DES e procede alla comunicazione all'impresa cliente della perdita dello status e della perdita dei benefici usufruiti di cui al presente articolo con effetto dall'inizio del periodo in cui si è verificata la decadenza. Entro 30 giorni correnti dalla predetta comunicazione l'impresa cliente decaduta deve:
- procedere al pagamento dell'imposta sulle importazioni di cui alla Legge 22 dicembre 1972 n. 40 e successive modifiche sui beni importati ed acquistati e non ancora ceduti;
 - procedere al pagamento delle imposte dirette dovute secondo il regime ordinario di cui alla Legge 166/2013 e successive modifiche.
9. Con Circolari della Segreteria di Stato per le Finanze e il Bilancio o dell'Ufficio Tributario o dell'Ufficio Attività Economiche possono essere disciplinate le procedure amministrative relative agli adempimenti fiscali ed autorizzativi previsti nel presente articolo.

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Palazzo Begni – Contrada Omerelli, 31 - 47890 San Marino
segreteria.finanze@gov.sm - www.finanze.sm

T +378 (0549) 882 661
F +378 (0549) 882 244



**SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO**

Art. 4

(Residenza Fiscale non Domiciliata)

1. La residenza fiscale non domiciliata è un permesso temporaneo di soggiorno in territorio sammarinese per un minimo di 30 giorni ed un massimo di 150 giorni durante l'anno e può essere rilasciato solo per il soggiorno di persone fisiche all'interno del Distretto Economico Speciale. Al predetto permesso temporaneo di soggiorno non si applicano le disposizioni della Legge 28 giugno 2010 n.118 e successive modifiche.
2. La residenza fiscale non domiciliata è concessa dalla Gendarmeria-Ufficio Stranieri alle persone fisiche che soddisfino le seguenti condizioni:
 - a) soggiornino all'interno del Distretto Economico Speciale per un minimo di 30 giorni ed un massimo di 150 giorni durante l'anno;
 - b) ottemperino al pagamento dell'Imposta Generale sui Redditi sostitutiva annuale di cui al successivo articolo 6, comma 1;
 - c) non abbiano pendenze in Repubblica o all'estero di procedimenti penali per reati non colposi per i quali sia prevista l'applicazione della pena della prigionia o dell'interdizione superiore a un anno o pene equipollenti all'estero.
 - d) non abbiano la propria residenza anagrafica nella Repubblica di San Marino o in Italia;
 - e) non siano state fiscalmente residenti a San Marino o in Italia negli ultimi sette anni precedenti alla presentazione della domanda;
 - f) non siano stati destinatari della misura di espulsione dalla Repubblica di San Marino;
 - g) non siano stati destinatari di provvedimento di allontanamento di cui all'articolo 33 della Legge 28 giugno 2010 n.118 e successive modifiche;
 - h) non sussistano importanti ragioni di ordine e sicurezza pubblica;
 - i) non sussistano condizioni ostative all'ingresso o al transito o alla permanenza in Paesi facenti parte dello spazio Schengen, segnalate o note alle forze dell'ordine.
3. La residenza fiscale non domiciliata viene rilasciata con riferimento ad ogni singolo anno e scade il 31 dicembre di ogni anno, indipendentemente dalla data di presentazione della domanda.
4. Il richiedente la residenza fiscale non domiciliata può presentare richiesta di estensione della stessa per i figli legittimi, naturali o adottivi, minori di età.
5. Con riferimento alla precedente lettera a), comma 2, il computo del periodo, minimo e massimo, di soggiorno comprende anche eventuali giorni di soggiorno effettuati in territorio nell'anno solare, antecedentemente alla data di richiesta di adesione al regime di residenza fiscale non domiciliata.
6. Il richiedente la residenza fiscale non domiciliata deve presentare, nelle modalità previste da circolare del Dipartimento Affari Esteri, apposita domanda alla Gendarmeria-Ufficio Stranieri allegando:
 - a) Copia di documento valido per l'espatrio;
 - b) Certificato di residenza;
 - c) Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ad un pubblico ufficiale o un notaio, circa le cittadinanze possedute, i luoghi di residenza degli ultimi sette anni, l'assenza di condanne penali, l'assenza di carichi pendenti e regolare adempimento degli obblighi fiscali in qualunque paese;
 - d) Documentazione comprovante la prenotazione di soggiorno presso una delle strutture del Distretto Economico Speciale ai sensi della precedente lettera a), comma 2.
7. Coloro che sono intenzionati a richiedere il rinnovo del rilascio della residenza fiscale non domiciliata, per gli anni successivi al primo e fino al terzo anno successivo alla prima richiesta, possono rendere, in sostituzione della presentazione della documentazione di cui alle lettere b) e c) del comma 6 dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, attestante il permanere delle medesime condizioni rispetto all'anno precedente.
8. La Gendarmeria-Ufficio Stranieri rilascia apposito documento attestante il permesso di residenza fiscale non domiciliata a seguito dell'istruttoria di idoneità sul richiedente predisposta dalla società di gestione del Distretto Economico Speciale. L'attività di istruttoria è atta a verificare il possesso del

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Palazzo Begni – Contrada Omerelli, 31 - 47890 San Marino
segreteria.finanze@gov.sm - www.finanze.sm

T +378 (0549) 882 661
F +378 (0549) 882 244



**SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO**

requisiti previsti nel presente articolo nonché l'onorabilità e il profilo del richiedente avendo come riferimenti i principi di adeguata verifica previsti dalla normativa vigente, inclusa la normativa antiriciclaggio e nel rispetto della normativa sulla privacy.

9. Con riferimento al precedente comma 8, il Comando della Gendarmeria può fornire indicazioni e raccomandazioni alla società di gestione del Distretto Economico Speciale circa i contenuti utili per l'espletamento dell'attività di istruttoria.

10. L'insussistenza o la violazione dei doveri o il venir meno dei requisiti di cui al precedente comma 8 comporta il diniego o la revoca immediata della residenza fiscale non domiciliata al soggetto a cui è stata accordata.

11. Coloro i quali abbiano dichiarato il falso o abbiano prodotto atti e documenti rivelatisi falsi, ferme restando le sanzioni penali vigenti, sono soggetti all'immediata revoca della residenza fiscale non domiciliata.

12. Il provvedimento di revoca è adottato dalla Gendarmeria-Ufficio Stranieri, viene trasmesso oltre che all'interessato anche alla società di gestione del Distretto Economico Speciale e preclude l'ottenimento di nuovi permessi negli anni successivi.

13. L'imposta annuale di cui al successivo articolo 6 è in ogni caso dovuta, senza condizione alcuna di rimborso.

14. Con Circolari del Dipartimento Affari Esteri possono essere disciplinate le procedure amministrative per la concessione e la revoca delle residenze fiscali non domiciliate non già previste nei precedenti commi.

15. Rispetto alle disposizioni di cui al presente articolo ed agli articoli 5 e 6, sono fatte salve le disposizioni previste dagli accordi internazionali vigenti nella Repubblica di San Marino contro le doppie imposizioni ed in materia di scambio di informazioni.

Art. 5

(Ulteriori disposizioni in relazione alla residenza fiscale non domiciliata)

1. I titolari di residenza fiscale non domiciliata:

- a) non possono accedere ad alcun tipo di rapporto di lavoro dipendente nel Settore Pubblico Allargato ed in enti che, di diritto pubblico o privato, siano partecipati dall'Eccellentissima Camera;
- b) non hanno diritto di percepire provvidenze, contributi, assegni ed erogazioni pubbliche comunque denominati legati al possesso di residenza o soggiorno;
- c) non hanno diritto ad alcuna assistenza sanitaria gratuita erogata dall'Istituto Sicurezza Sociale;
- d) non hanno diritto di accesso alla previdenza sammarinese, non devono provvedere al versamento di alcun onere previdenziale e devono gestire in autonomia il proprio regime previdenziale;
- e) non hanno diritto di accesso a nessuno strumento di ammortizzatore e protezione sociale.

2. I residenti fiscali non domiciliati possono intrattenere rapporti di lavoro subordinato nelle imprese del DES, ancorché imprese clienti, limitatamente al periodo di permanenza in Repubblica e secondo le disposizioni fiscali di cui al successivo articolo 6. In linea con quanto previsto al precedente comma 1 non sono dovuti in questo caso contributi previdenziali né sono riconosciute prestazioni previdenziali. Per i residenti fiscali non domiciliati i salari e gli stipendi così percepiti sono soggetti al regime fiscale riservato di cui al successivo articolo 6.

3. I residenti fiscali non domiciliati, in deroga alla normativa vigente in materia, possono ottenere il rilascio da parte dell'Ufficio Attività Economiche di apposito Codice Operatore Economico per l'esercizio di attività economica limitatamente al periodo di residenza fiscale non domiciliata nel DES. L'attività economica svolta nel DES è soggetta al regime fiscale di cui al successivo comma 3, articolo 6. Non sono dovuti contributi previdenziali né sono riconosciute prestazioni previdenziali.

4. Ai residenti fiscali non domiciliati al momento dell'ammissione nella struttura ricettiva è rilasciata la SMaC Card personale.

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Palazzo Begni - Contrada Omerelli, 31 - 47890 San Marino
segreteria.finanze@gov.sm - www.finanze.sm

T +378 (0549) 882 661
F +378 (0549) 882 244



**SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO**

Art. 6

(Regime fiscale speciale per la residenza fiscale non domiciliata)

1. Ogni soggetto autorizzato al regime di residenza fiscale non domiciliata è tenuto al pagamento di una imposta annuale pari ad euro 10.000,00 (diecimila) da versare al momento dell'ammissione nella struttura ricettiva e comunque entro 30 giorni dal rilascio dell'autorizzazione della residenza fiscale non domiciliata. Ad esclusione dei redditi di cui ai successivi commi 3 e 4 la predetta imposta è sostitutiva:
 - a) di eventuali tasse, imposte, diritti dovuti per l'ottenimento del permesso temporaneo di soggiorno;
 - b) di eventuali imposte dovute a San Marino in qualità di persona fisica sui redditi prodotti o percepiti nel DES, ad esclusione di quelli prodotti nell'ambito dell'esercizio di attività economica o professionale.
2. Fermo restando quanto disposto al precedente comma 4, dell'articolo 4, l'imposta sostitutiva annuale è dovuta per ogni persona fisica che ha richiesto ed ottenuto il regime di residenza fiscale non domiciliata, mentre non è dovuta per i minori di anni 18.
3. Tutti i redditi prodotti dai residenti fiscali non domiciliati derivanti dall'esercizio nell'ambito del DES delle attività di cui al comma 3, dell'articolo 5, sono determinati secondo quanto disposto dagli articoli 27 e 28 del Capo IV e del Capo V del Titolo II dalla Legge 16 dicembre 2013 n.166 e successive modifiche e deve essere applicata una aliquota proporzionale fissa nella misura del 5% secondo le formalità e procedure dichiarative della Legge 16 dicembre 2013 n.166 e successive modifiche.
4. Eventuali redditi prodotti a San Marino dai residenti fiscali non domiciliati al di fuori del DES sono soggetti alla tassazione ed alle formalità previste dalla normativa fiscale sammarinese ordinaria di cui alla Legge 16 dicembre 2013 n.166 e successive modifiche.
5. Alle attività economiche, di cui al comma 3, che svolgono commercio di beni al dettaglio all'interno del DES si applicano le disposizioni di cui al comma 11 dell'articolo 2.
6. Fatto salvo quanto previsto per i redditi di cui ai precedenti commi 3 e 4, i titolari di residenza fiscale non domiciliata non hanno obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi.
7. In ogni caso la produzione di redditi nel DES o in territorio sammarinese da parte dei residenti fiscali non domiciliati non costituisce presupposto per l'applicazione del *World Wide Principle*.
8. Con Circolari della Dipartimento per le Finanze e il Bilancio o dell'Ufficio Tributario o dell'Ufficio Attività Economiche possono essere disciplinate le procedure amministrative relative agli adempimenti fiscali ed autorizzativi previsti nel presente articolo.
9. L'importo corrispondente all'imposta sostitutiva incassata di cui al comma 1 è stanziato sul capitolo 2-3-6357 ed è trasferito al Fondo Sovrano Titano di cui al successivo articolo 7 per il finanziamento e gli interventi allo stesso demandati dal medesimo articolo, anche con le procedure di cui all'articolo 27 della Legge 18 febbraio 1998 n.30.

Art. 7

(Fondo Sovrano Titano)

1. È istituito il Fondo Sovrano denominato "Titano" interamente di proprietà dell'Ecc.ma Camera.
2. Le finalità del Fondo sono:
 - contribuire alla sostenibilità delle riforme strutturali per la salvaguardia dello stato sociale;
 - contribuire finanziariamente, anche a fondo perduto, alla realizzazione di opere pubbliche, investimenti ed infrastrutture strategiche da parte dello Stato;
 - valorizzare il patrimonio immobiliare pubblico e delle partecipate in cui Ecc.ma Camera della Repubblica di San Marino è socio;

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Palazzo Begni – Contrada Omerelli, 31 - 47890 San Marino
segreteria.finanze@gov.sm - www.finanze.sm

T +378 (0549) 882 661
F +378 (0549) 882 244



**SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO**

- sostenere finanziariamente progetti per lo sviluppo e l'innovazione ritenuti idonei a generare benefici per la collettività;
 - favorire interventi tesi alla stabilità del sistema economico e finanziario sammarinese, la solidità dei conti pubblici e la liquidità dello Stato;
 - supportare lo sviluppo del sistema economico nazionale e il suo fabbisogno finanziario e di liquidità anche con la concessione di garanzie in favore di banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Repubblica, per finanziamenti sotto qualsiasi forma alle imprese sammarinesi.
3. Il Fondo ha patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti da quello del Gestore del Fondo. Sul patrimonio autonomo non sono ammesse azioni di creditori del Gestore del Fondo, né quelle dei creditori dell'eventuale soggetto presso il quale le somme di denaro sono depositate. Si applicano per quanto compatibili le disposizioni dell'articolo 73-bis della Legge 17 novembre 2005 n.165 e successive modifiche.
4. Le attività e gli investimenti del Fondo possono essere finanziate anche da:
- ulteriori trasferimenti operati dal Bilancio dello Stato oltre a quelli di cui al comma 9 dell'articolo 6;
 - attività remunerate riconducibili alle finalità del Fondo;
 - contribuzioni o donazioni da parte di soggetti privati.
5. Con decreto delegato è definita l'organizzazione e la struttura gestionale del Fondo.

Art. 8
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il quinto giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.

IL SEGRETARIO DI STATO
(Marco Gatti)

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Palazzo Begni – Contrada Omerelli, 31 - 47890 San Marino
segreteria.finanze@gov.sm - www.finanze.sm

T +378 (0549) 882 661
F +378 (0549) 882 244